



# COMUNE DI OSTIANO

Piazza Marconi n° 5 - 26032 - OSTIANO  
Tel. 0372/ 85001 - Fax 0372/840049 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 20/12/2001

## **Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate**

### **• Premessa**

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 pone dei termini agli enti erogatori per l'attuazione del cosiddetto "ricometro": non oltre i centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto relativo alla individuazione del nucleo familiare.

Il decreto di cui si fa cenno è il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.06.2001 ed entrato in vigore l'11 luglio 2001.

Pertanto, entro il 7 gennaio 2002 i Comuni devono provvedere all'adozione dei rispettivi regolamenti o al loro adeguamento.

### **• Premessa normativa**

Nella stesura del presente regolamento si è tenuto conto delle seguenti norme:

- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 03.05.2000, n. 130 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- D.P.R. 07.04.2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica"
- Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 18.05.2001 "Approvazione dei modelli - tipo della dichiarazione unica e dell'attestazione a norma del decreto legislativo 109/1998"
- Lo statuto comunale
- Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo

Nella stesura del testo si è tenuto conto, per quanto possibile, della Circolare 2.5.2001, n. 1/1.1.26/10888/9.12 "Guida alla redazione dei testi normativi" emanata dalla Presidenza del consiglio dei ministri.

## ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 130.

### Nota:

L'articolo 59 della Legge 449/1997 (Collegato alla Finanziaria 1998) introduce il cosiddetto "ricometro" e ne formula le indicazioni generali.

Il Regolamento fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, che definisce le indicazioni generali per l'applicazione, e ai D.P.C.M. attuativi.

La prima stesura del D. Lgs. 109/1998 permetteva un'ampia discrezionalità dell'ente, che viene quasi totalmente "eliminata" con le modifiche successive per una maggiore uniformità nell'applicazione.

## ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono individuati i seguenti servizi:

- Aiuti di natura economica
- Servizio di assistenza domiciliare
- Servizio trasporto (effettuato in collaborazione con l'A:U:S:E:R©)
- Contributi a sostegno del pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio assistenziali

### Nota:

L'Ente deve provvedere ad una verifica dettagliata di ogni norma regolamentare che prevede la concessione di agevolazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, gli enti obbligatoriamente individuano le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Di fatto, quindi, la norma incide anche nella modulazione di determinati "sconti" tariffari e d'imposta (S.A.D. e trasporti, contributi assistenziali, rette Case di Riposo, ecc.).

### ARTICOLO 3

## INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPE.F., anche se non conviventi.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, come determinato in base all'articolo 4 del presente regolamento, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinato in base all'articolo 5 del presente regolamento.

**Nota:**

Vengono definiti il concetto e i contenuti dell'indicatore della situazione economica equivalente, non discostandosi in alcun modo dalla normativa statale citata, vincolante per l'Ente erogatore.

### ARTICOLO 4

## MODALITA' DI CALCOLO DEL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
  - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità cquipollenti.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

Nota:

Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

Il comma terzo è stato proposto per evitare problemi applicativi.

Articolo 2135 del Codice Civile: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

**ARTICOLO 5**  
**MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE**  
**DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad euro 15.493,71, composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal

costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3 Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Nota:

Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

## ARTICOLO 6 SCALA DI EQUIVALENZA

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
- + 0,35 per ogni ulteriore componente
  - + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
  - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>;
  - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

Nota:

Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Articolo 3 della legge 05.02.1992, n. 104

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

Art. 46 (Redditi da lavoro dipendente)

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Articolo 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) ma 1, lettere a), g) ed l)

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...Omissis...

C bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto le prestazioni di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernenti redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

...omissis...

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) - i) (Omissis).

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

#### Articolo 49 - Redditi da lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

... omissis...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro

#### Articolo 51 - Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

**ARTICOLO 7**  
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**  
**EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in €. 7.500,00 .

**Nota:**

Per ogni singola agevolazione si demanda alla Giunta Comunale il compito di determinare le soglie di accesso alle prestazioni agevolate, ivi comprese quelle, non infrequenti, in materia tariffaria e tributaria (esempio le detrazioni I.C.I.).

**ARTICOLO 8**  
**MODALITÀ ATTUATIVE**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.200, n. 445, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dichiarazione è resa su modello-tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.

4. La dichiarazione ha validità annuale.

5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.

6. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informa-

zioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Nota: l'articolo indica la procedura per accedere alle prestazioni sociali agevolate. Il quinto comma prevede l'immediata decorrenza della nuova dichiarazione sostitutiva al fine di evitare situazioni di disagio o di rischio.

## ARTICOLO 9 *MODALITÀ APPLICATIVE*

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

## ARTICOLO 10 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Nota:

Le competenze sono in capo al Responsabile del Servizio.

## Articolo 11 Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.

2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitto, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Nota: articolo 7 del D.P.C.M. 221/1999 - Revoca dei benefici concessi : "Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

## ARTICOLO 12 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Nota:

La normativa in questione manca della "prova sul campo" ed è quindi suscettibile di disposizioni integrative e correttive, da applicarsi con effetto immediato per non pregiudicare eventuali diritti.

## ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

## ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. E' fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Nota:

Articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.  
...omissis...